

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 368

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

(Parere ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 agosto 2016, n. 170)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 16 dicembre 2016)



*La Ministra
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XVII/D242/16

Roma, 16 dicembre 2016

Signor Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione dei pareri da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2015/2376 recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 14 dicembre 2016.

In considerazione dell'imminente scadenza della delega, Le segnalo, a nome del Governo, l'urgenza dell'esame del provvedimento da parte delle competenti Commissioni parlamentari pur se privo del parere della Conferenza unificata, che mi riservo di trasmettere non appena sarà acquisito.

Cordiali saluti,

Anna Finocchiaro

Sen. Pietro GRASSO
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente decreto recepisce la direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell'8 dicembre 2015 (cd. DAC 3), recante modifica della direttiva 2011/16/UE (cd. DAC 1) ed avente ad oggetto lo scambio automatico obbligatorio dei *ruling* preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

La sfida posta dall'evasione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni tali da richiedere un rafforzamento degli strumenti e dei meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE.

Fino ad oggi, lo scambio spontaneo di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento si è dimostrato uno strumento non efficace di contrasto alla pianificazione fiscale aggressiva: esso è stato ostacolato da numerose difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione nel decidere con quali Stati attivare lo scambio e la diffusa assenza di reciprocità nello scambio spontaneo.

Pertanto, la modifica che si recepisce con il presente decreto intende garantire uno scambio automatico obbligatorio al fine di garantire trasparenza e contrasto all'erosione della base imponibile che riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.

Il decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, interviene sulla normativa nazionale attraverso una duplice direttrice:

a) In primo luogo, modificando il d.lgs. n. 29/2014 che ha recepito la direttiva 2011/16/UE (cd. DAC 1) e rappresenta la normativa di riferimento, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche introdotte dalle direttive che si sono succedute recentemente in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

b) In secondo luogo, apportando alcune modifiche agli articoli 31-*bis* e 31-*ter* del d.P.R. n. 600/1973 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

L'articolo 1 inserisce, al comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. n. 29/2014, le definizioni di *ruling* preventivo transfrontaliero, accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, operazione transfrontaliera e registro centrale sicuro (lettere da h-*bis*) a h-*quinqüies*).

La direttiva 2015/2376/UE ha ritenuto che l'ambito di applicazione di tali definizioni dovesse essere sufficientemente esteso da coprire un'ampia gamma di situazioni, compresi, ma non solo, i seguenti tipi di *ruling* preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento:

- accordi e/o decisioni preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento,
- accordi e decisioni preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento,
- accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di una stabile organizzazione,
- accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di fatti con un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione,
- accordi o decisioni che determinano lo status fiscale di un'entità ibrida in uno Stato membro legata ad un residente di un'altra giurisdizione,
- accordi o decisioni sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un'altra giurisdizione.

In sede di recepimento si è inteso fare riferimento ad una serie di accordi preventivi e pareri, anche di recente introduzione, che hanno ad oggetto un'operazione transfrontaliera.

La prima figura di *ruling* riguarda gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale di cui all'art. 31-*ter*, comma 1, del d.P.R. n. 600/1973, introdotto dal "decreto Internazionalizzazione" (d.lgs. n. 147/2015).

La seconda categoria di *ruling* da scambiare automaticamente è costituita dagli accordi preventivi inerenti l'utilizzo di software coperto da copyright, da brevetti industriali, da marchi, da disegni e modelli, nonché da processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite nel campo



industriale, commerciale o scientifico, giuridicamente tutelabili ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della l. n. 190/2014, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera.

Con l'introduzione di quest'ultimo regime il legislatore nazionale ha inteso tutelare la base imponibile nazionale con l'obiettivo di incentivare la collocazione in Italia dei beni immateriali attualmente detenuti all'estero da imprese italiane o estere, il mantenimento dei beni immateriali in Italia, evitandone la ricollocazione all'estero e l'investimento in attività di ricerca e sviluppo.

Sono ricompresi tra i *ruling* preventivi transfrontalieri rilevanti ai fini dello scambio automatico anche i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c) della l. n. 212/2000, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera.

In particolare, si tratta dell'interpello "ordinario" e di quello "anti-abuso".

L'interpello "ordinario" consente a ogni contribuente, ove ricorrano condizioni di obiettiva incertezza, di chiedere un parere in ordine alla applicazione delle disposizioni tributarie riguardo un caso concreto e personale (c.d. interpello ordinario "puro"), nonché di chiedere chiarimenti in ordine alla corretta qualificazione di fattispecie, alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime (interpello ordinario "qualificatorio"). L'interpello "anti-abuso" costituisce lo strumento attraverso il quale il contribuente può chiedere all'amministrazione se le operazioni che intende realizzare costituiscano fattispecie di abuso del diritto.

Le ultime due categorie di *ruling* preventivi transfrontalieri da scambiare automaticamente ai sensi del presente decreto riguardano i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del d.lgs. n. 128/2015, nell'ambito del regime dell'adempimento collaborativo e i pareri resi su istanze di interpello sui nuovi investimenti, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 147/2015.

L'elenco termina con una formula di chiusura che comprende ogni altro accordo o parere su istanze di interpello, con caratteristiche similari alle categorie sopra evidenziate, avente ad oggetto una operazione transfrontaliera, reso sulla base di una normativa di futura emanazione.

Infine, il presente decreto di recepimento include nell'obbligo di scambio automatico gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, ossia accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con d.P.R. n. 917/1986 e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'art. 31-*ter*, comma 1, lettere a) e b), del d.P.R. n. 600/1973.

L'articolo 1, comma 2, aggiunge ulteriori disposizioni all'articolo 5 del d.lgs. 29/2014 in materia di scambio obbligatorio, confermando la competenza dei servizi di collegamento allo scambio delle informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'art. 8-*bis* della direttiva 2011/16/UE, secondo una tecnica normativa di recepimento già adottata nella formulazione del d.lgs. n. 29/2014.

Un aspetto estremamente rilevante è rappresentato dalla possibilità per il servizio di collegamento di inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del *ruling* preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. n. 29/2014, in materia di scambio di informazioni su richiesta.

La possibilità offerta di chiedere informazioni supplementari è previsto anche dagli esiti del Progetto OCSE/G20 Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose.

L'Azione 5 del Progetto OCSE/G20 BEPS prevede uno standard minimo di trasparenza dei *ruling* indicando un quadro operativo per lo scambio spontaneo delle informazioni su alcune tipologie di *ruling*. Per l'Italia lo scambio riguarda i *ruling* concessi in applicazione dei regimi agevolativi in vigore (c.d. "*shipping regime*" di cui al d.l. n.457/1990, convertito in l. n. 30/1998 e il regime "*patent box*" di cui alla l. n. 190/2014), gli accordi preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento e sull'attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni e i *ruling* sull'esistenza delle stabili organizzazioni in Italia di società non residenti. Il recepimento della direttiva in argomento e il conseguente scambio di informazioni automatico coprirà anche buona parte degli Stati indicati dall'Azione 5 come destinatari delle



informazioni. Anche se l'ambito oggettivo di applicazione delle raccomandazioni OCSE è più ristretto rispetto alla direttiva che si recepisce, OCSE e Commissione UE hanno coordinato le loro iniziative con l'obiettivo di mantenere omogeneità di procedure e finalità dello scambio di informazione sui *ruling*. Sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi, nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, alla luce del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consenta la divulgazione a terzi.

Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento potranno essere oggetto di scambio di informazioni spontaneo ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consenta la divulgazione e l'autorità competente del paese terzo autorizzi la stessa.

Tuttavia, ai sensi dell'ultimo periodo del nuovo comma 1-*quiquies* dell'articolo 5 del dlgs. 29/2014, nel caso in cui gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento siano esclusi dallo scambio automatico di informazioni, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-*bis*, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo, alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.

Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del presente decreto sono trasmesse nel registro centrale istituito entro il 31 dicembre 2017 dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui sono registrate ai fini dello scambio automatico.

Nelle more della istituzione di tale registro, lo scambio automatico è effettuato utilizzando la rete CCN. Le modifiche, di carattere formale e sostanziale, apportate al d.P.R. n. 600/1973 sono necessarie al recepimento della DAC 3.

In particolare, all'articolo 31-*bis* del d.P.R. n. 600/1973 è inserito il riferimento all'art. 8-*bis* della direttiva 2011/16/UE, introdotto dalla direttiva 2015/2376/UE.

Il recepimento della DAC 3 ha reso, inoltre, superflua la disposizione di cui al comma 4 dell'art. 31-*ter* del d.P.R. n. 600/1973 che prevede "in base alla normativa" l'invio di copia dell'accordo all'autorità fiscale competente degli Stati di residenza o di stabilimento delle imprese con i quali i contribuenti pongono in essere le relative operazioni. Pertanto, il suddetto comma è stato abrogato.



Relazione tecnico-finanziaria

Il decreto legislativo di recepimento della direttiva 2015/2376/UE (DAC 3), recante modifiche alla direttiva 2011/16/UE, introduce nell'ordinamento nazionale disposizioni finalizzate a consentire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni relative a *ruling* preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Il decreto legislativo in esame si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 prevede l'introduzione, nel corpo del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, (che ha recepito la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (cd. DAC 1) e che rappresenta la normativa di riferimento in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale), di talune disposizioni di carattere definitorio ed inerenti la competenza dei servizi di collegamento allo scambio di informazioni. Data la portata definitoria delle disposizioni contenute nell'articolo 1 non si evidenziano effetti di gettito con riferimento all'articolo in commento.

L'articolo 2 apporta modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia di accertamento delle imposte sui redditi. In particolare, all'articolo 31-bis del d.P.R. n. 600/1973 è inserito il riferimento all'art. 8-bis della direttiva 2011/16/UE, introdotto dalla direttiva 2015/2376/UE, che prevede lo scambio automatico di *ruling* preventivi transfrontalieri e accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

Con tale modifica si consentirà all'Agenzia delle entrate di acquisire elementi informativi riferiti ad accordi e *ruling* che presentano una dimensione transnazionale con effetti anche sul territorio italiano, stipulati dai contribuenti esteri con le altre amministrazioni fiscali che hanno, pertanto, rilevanza per il corretto accertamento dei tributi in Italia.

Tali informazioni avranno un effetto positivo per l'Erario sia per la funzione dissuasiva rispetto a schemi di pianificazione fiscale aggressiva, connessa al nuovo standard di trasparenza, sia per il rafforzamento delle fonti informative in possesso dell'Amministrazione finanziaria nelle attività di controllo sui gruppi con attività transfrontaliera.

Tuttavia non essendo disponibili elementi che consentono di determinare il maggior gettito potenzialmente acquisibile per effetto di tali disposizioni, in assenza di una serie storica e di elementi di stima inerenti le modificazioni dei comportamenti dei contribuenti, non si ritiene, in via prudenziale, di attribuire effetti sul gettito.

L'articolo 3 contiene disposizioni di natura finanziaria che prescrivono l'implementazione della direttiva DAC 3 senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e delle amministrazioni interessate. A tal proposito, con riferimento ai costi d'implementazione del sistema informativo che consentirà lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale, si evidenzia che tutti i costi sono a carico della Commissione europea, su cui ricade l'onere di istituire un registro centrale sicuro per gli Stati membri, in cui le suddette informazioni sono registrate. L'istituzione del registro centrale sicuro da parte della Commissione europea è espressamente prevista ai sensi dell'articolo 8-ter, paragrafo 5, della direttiva DAC 3.



Pertanto le attività scaturenti dal decreto saranno svolte dall'Agenzia delle Entrate ad invarianza finanziaria, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L'articolo 4 prevede disposizioni esclusivamente afferenti la decorrenza temporale e quindi senza alcun effetto di carattere finanziario.


La verifica della presenza esigibile risulta, all'interrogazione, per gli elenchi dell'art. 12, comma 1, della legge n. 170/2014 avuto esito



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato



18 gic. 2018



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2015/2376/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE

Referente: *Ministero dell'Economia e delle Finanze*

Allegato IMPACT ASSESSMENT in lingua italiana.

Sezione 1 - Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate:

Il presente decreto recepisce la direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell'8 dicembre 2015 (cd. DAC 3), recante modifica della direttiva 2011/16/UE ed avente ad oggetto lo scambio automatico obbligatorio dei *ruling* preventivi transfrontalieri e degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Quest'ultimi sono istituti finalizzati a consentire alle imprese, che operano in ambito internazionale, di raggiungere un accordo di massima con l'Amministrazione finanziaria che consenta di determinare congiuntamente le metodologie di calcolo per la corretta determinazione di quelle componenti di reddito che, in ambito societario, fanno riferimento ai prezzi di trasferimento (ovvero i corrispettivi applicati alle operazioni commerciali e/o finanziarie intercorse tra società collegate e/o controllate residenti in nazioni diverse) e alle cosiddette "*passive income*" (ovvero i redditi di capitale, dividendi, royalties, canoni di locazione).

La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.

L'emanazione di *ruling* fiscali preventivi, che favoriscono l'applicazione coerente e trasparente della legge, è prassi corrente, anche nell'Unione, ma in taluni casi hanno condotto a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana, modifica o rinnova il *ruling* preventivo e hanno lasciato importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti.

Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE sono stati quindi rafforzati, attraverso una successiva implementazione, per conseguire questo obiettivo.

La disciplina europea, a riguardo, ha ripreso le indicazioni fornite ed i lavori effettuati all'esito del Progetto OCSE/G20 *Base Erosion and Profit Shifting* (BEPS), in materia di contrasto alle pratiche fiscali dannose.

L'Azione 5, in particolare, prevede una ristrutturazione del lavoro sulle pratiche fiscali dannose, incrementando la trasparenza e portando in evidenza la sostanza delle operazioni, nonché utilizzando metodologie condivise nello stabilire standard minimi da rispettare per poter usufruire di regimi di favore. Si prevede a tal fine uno scambio obbligatorio di informazioni tra Paesi in merito alle decisioni riguardanti i regimi agevolati in vigore e le procedure ad essi correlate.

B) L'indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

La direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri in cinque situazioni specifiche ed entro determinati termini. Lo scambio spontaneo di informazioni nei casi in cui l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che possa verificarsi una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro si applica già ai *ruling* fiscali che uno Stato membro emana, modifica o rinnova nei confronti di un contribuente specifico per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione future di disposizioni fiscali che presentano una dimensione transfrontaliera.

Il recepimento della direttiva 2015/2376/UE vuole superare, in ordine allo scambio di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, l'ostacolo del potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati (si veda anche la valutazione d'impatto fatta dalla Commissione Europea, allegata alla presente AIR).

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Facendo seguito e specularmente a quanto previsto nel d.lgs. n. 29/2014 di recepimento della direttiva 2011/16/UE (cd. DAC 1), la maggiore chiarezza delle disposizioni rende possibile la copertura di tutte le persone fisiche e giuridiche nell'ordinamento interno, tenendo conto della gamma sempre crescente di istituti giuridici non solo tradizionali, ma anche creati dal contribuente.

Il riscontro sulle informazioni inviate incoraggerà la cooperazione amministrativa tra gli Stati membri garantendo un'efficace ed efficiente utilizzo degli strumenti giuridici approntate con la direttiva. Gli scambi di informazioni effettuati mediante formulari, formati e canali di comunicazione standard incentiva l'uso del dispositivo di cooperazione amministrativa e riduce sensibilmente il rischio di ritardi di comunicazione.

Le attuali modalità operative di scambio di informazioni si fondano sull'utilizzo della rete CCN. Tuttavia, si prevede che entro il 31 dicembre 2017 la Commissione istituisca un registro centrale sicuro per gli Stati membri in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito del presente decreto siano registrate ai fini dello scambio automatico.

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.

I primi destinatari dell'intervento normativo sono gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria.

Lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali può inoltre scoraggiare le società dal ricorrere alla pianificazione fiscale aggressiva sulla base dei ruling fiscali, in quanto gli altri Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per individuare le costruzioni artificiali e il trasferimento degli utili e reagire di conseguenza.

Le disposizioni sullo scambio automatico di cui al presente decreto non si applicano qualora un *ruling* preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

Sezione 2 - Procedure di consultazione precedenti l'intervento

Il 21 maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione in cui accoglieva con favore il piano d'azione della Commissione e le relative raccomandazioni, esortava gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi e ad accogliere il piano d'azione e sottolineava che l'Unione deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni condotte a livello mondiale sulla lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e i paradisi fiscali, in particolare per quanto riguarda la promozione dello scambio di informazioni.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere al riguardo in data 17 aprile 2013, approvando il piano d'azione della Commissione e appoggiandone gli sforzi tesi a trovare soluzioni concrete per ridurre la frode e l'evasione fiscali.

Negli ultimi anni gli Stati membri hanno collaborato nell'ambito del gruppo "Codice di condotta" al fine di migliorare lo scambio di informazioni sui ruling transfrontalieri e nel settore dei prezzi di trasferimento. Le conclusioni del gruppo "Codice di condotta" sono state regolarmente comunicate al Consiglio sotto forma di relazioni.

Sezione 3 - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

In caso di non intervento sui vari ambiti oggetto della direttiva si depotenzierebbe il corretto accertamento delle imposte nelle situazioni transfrontaliere e nella lotta contro la frode, l'elusione fiscale transfrontaliera e la pianificazione fiscale aggressiva.

Sezione 4 - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Le norme contenute nella direttiva non hanno lasciato spazio ad ambiti di discrezionalità che consentissero di ipotizzare soluzioni differenti dal punto di vista regolatorio.

Mentre la direttiva sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE) prevede l'obbligo per lo Stato membro che emana un ruling fiscale di trasmettere le informazioni agli altri Stati membri interessati, è lasciato alla discrezione dello Stato membro che ha emanato il ruling decidere per quali altri Stati membri le informazioni potrebbero essere pertinenti. Tuttavia, lo Stato membro che emana il ruling non è sempre in grado di sapere quali altri Stati membri potrebbero essere interessati. Inoltre, esistono attualmente diverse esenzioni dall'obbligo di comunicazione. La presente proposta prevede l'obbligo per lo Stato membro che emana i ruling di trasmettere automaticamente le informazioni a tutti gli altri Stati membri, in modo che la decisione relativa alla pertinenza sarebbe presa da uno Stato membro che riceve le informazioni e non da quello che emana il ruling; verrebbero così eliminate le attuali esenzioni dall'obbligo di comunicazione.

Sezione 5 - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) gli svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività

delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione;

Ai fini dell'adozione del provvedimento in esame non si ravvisano particolari svantaggi o specifici elementi di criticità, considerata anche la natura delle informazioni da comunicare, ovvero dati inseriti nelle banche dati dell'Amministrazione finanziaria, che potevano già essere oggetto di comunicazione spontanea.

Le attività supplementari scaturenti dal decreto, quindi, saranno svolte dall'amministrazione finanziaria con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Con riferimento, invece, ai costi d'implementazione del sistema informatico dell'amministrazione finanziaria, si evidenzia che tutti i costi sono a carico della Commissione europea, su cui ricade l'onere di istituire un registro centrale sicuro per gli Stati membri, in cui le suddette informazioni sono registrate.

B) l'individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese;

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento del sistema imprenditoriale del paese; bensì, fornendo certezza alle imprese, il chiarimento della normativa fiscale per i contribuenti può incoraggiare gli investimenti e il rispetto della legge e può pertanto contribuire all'obiettivo di sviluppare ulteriormente il mercato unico nell'Unione sulla base dei principi e delle libertà su cui si fondano i trattati.

C) l'indicazione e la stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese;

L'adozione del provvedimento non presenta oneri informativi a carico di cittadini e imprese.

D) le condizioni e i fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.

L'attuazione del provvedimento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e non esistono fattori che possano limitare la regolare applicazione dell'intervento regolatorio. L'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non possano derivare nuovi o

maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sezione 6 - Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese

La modifica non ha alcuna incidenza negativa sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese.

Il fatto che vi sia una maggiore trasparenza sui ruling fiscali dovrebbe costituire un più forte incentivo a garantire che la concorrenza fiscale diventi più equa. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali può inoltre scoraggiare le società dal ricorrere alla pianificazione fiscale aggressiva sulla base dei ruling fiscali, in quanto gli altri Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per individuare le costruzioni artificiali e il trasferimento degli utili e reagire di conseguenza.

Sezione 7 - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) i soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio;

I soggetti responsabili sono l'Agenzia delle entrate, competente allo scambio automatico di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 29/2014 e il Dipartimento delle Finanze che nella persona del Direttore Generale riveste il ruolo di autorità competente per il territorio nazionale e al cui interno è individuato l'ufficio centrale di collegamento nella Direzione relazioni internazionali.

La presente direttiva si basa sulle istruzioni tipo concordate dagli Stati membri nel 2014 e tiene conto pertanto dei lavori già svolti dai delegati degli Stati membri in vari consessi europei. Da diverso tempo gli Stati membri conducono discussioni sul principio dello scambio di informazioni in materia di ruling fiscali.

B) le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento;

Oltre le pubblicazioni di legge, l'intervento regolatorio verrà inserito nel sito ufficiale del Ministero dell'economia e delle finanze.

C) strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio;

Il controllo ed il monitoraggio verrà effettuato con i mezzi ed il personale a disposizione dell'amministrazione finanziaria nelle forme già vigenti e senza ulteriori oneri.

D) i meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Il provvedimento non prevede misure specifiche per la revisione e l'adeguamento periodico degli effetti derivanti dall'attuazione della direttiva.

E) gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

A cadenza biennale a cura del Dipartimento delle Finanze, sulla base dei dati forniti dai soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio, verrà predisposta la prescritta V.I.R. nella quale sarà preso in esame lo stato della cooperazione.

Anteriormente al 1° ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi. Anteriormente al 1° ottobre 2018 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute.

Sezione 8 - Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo non prevede livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle disposizioni comunitarie che si recepiscono.

Non sono stati, infatti, introdotti requisiti, obblighi e oneri non necessari per l'attuazione della direttiva 2015/2376/UE, né procedure operative più complesse rispetto a quelle richieste per l'attuazione della direttiva medesima.



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 19 marzo 2015
(OR. en)

7374/15

Fascicolo interistituzionale:
2015/0068 (CNS)


FISC 25

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	19 marzo 2015
Destinatario:	Uwe CORSEPIUS, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2015) 135 final
Oggetto:	Proposta di DIRETTIVA DEL CONSIGLIO recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2015) 135 final.

All.: COM(2015) 135 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 18.3.2015
COM(2015) 135 final

2015/0068 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico
obbligatorio di informazioni nel settore fiscale**

{SWD(2015) 60 final}

IT

IT

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

1.1. Contesto generale

La pianificazione fiscale è tradizionalmente considerata una pratica legittima dalle imprese, dal momento che per ridurre il loro debito d'imposta queste si avvalgono di dispositivi giuridici. Negli ultimi anni, tuttavia, la pianificazione fiscale è andata sviluppandosi tra varie giurisdizioni, assumendo forme sempre più sofisticate che consentono di trasferire gli utili imponibili in Stati in cui il regime tributario è più favorevole. Questo tipo di pianificazione fiscale "aggressiva" può assumere molteplici forme, permettendo, ad esempio, di sfruttare a proprio vantaggio gli aspetti tecnici di un sistema fiscale o i disallineamenti esistenti fra due o più sistemi fiscali al fine di ridurre o eludere l'ammontare delle imposte dovute. Fra le conseguenze di questa pratica si possono citare le doppie detrazioni (ad esempio, la stessa spesa è detratta sia nello Stato della fonte che nello Stato di residenza) e la doppia non imposizione (ad esempio, i redditi non sono tassati né nello Stato della fonte né nello Stato di residenza)¹. In molti casi tali pratiche sono favorite dai riling emanati dalle amministrazioni nazionali, che confermano a una determinata società in che modo sarà tassata una specifica operazione a norma della legislazione vigente e che conferiscono quindi certezza giuridica ai meccanismi esistenti. Anche se gli Stati membri sono tenuti a garantire che i riling fiscali da essi emanati siano conformi alla vigente legislazione unionale e nazionale, una mancanza di trasparenza sui riling emanati può incidere su altri paesi che hanno legami con i soggetti cui sono destinati.

L'elusione fiscale, così come la frode e l'evasione fiscali, hanno una vasta dimensione transfrontaliera. La globalizzazione e la crescente mobilità dei contribuenti possono rendere difficile per gli Stati membri accertare correttamente le basi imponibili. Tale fenomeno può incidere negativamente sul funzionamento dei sistemi fiscali e dar luogo a pratiche di elusione ed evasione fiscali, compromettendo così il funzionamento del mercato interno.

Solo se decideranno di agire di concerto, quindi, gli Stati membri potranno affrontare efficacemente questo problema. Per questo motivo una migliore cooperazione tra le amministrazioni fiscali degli Stati membri costituisce un obiettivo fondamentale della strategia della Commissione.

La direttiva 2011/16/UE del Consiglio è stata adottata in sostituzione di una precedente direttiva sull'assistenza reciproca tra gli Stati membri (direttiva 77/799/CEE del Consiglio) per rispondere alla necessità degli Stati membri di potenziare la cooperazione amministrativa nel settore della fiscalità.

Scopo della presente proposta è fare in modo che la direttiva 2011/16/UE garantisca una cooperazione amministrativa efficace ed esaustiva tra le amministrazioni fiscali, istituendo uno scambio automatico obbligatorio di informazioni sui riling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, un particolare tipo di riling preventivo transfrontaliero utilizzato nel settore dei prezzi di trasferimento. Le strutture fiscali che consentono di beneficiare di un basso livello di imposizione nello Stato membro che emana il riling possono ridurre considerevolmente il reddito imponibile negli altri Stati membri interessati, erodendone le basi imponibili.

¹ Raccomandazione della Commissione del 6 dicembre 2012 sulla pianificazione fiscale aggressiva.

La proposta impone agli Stati membri l'obbligo di procedere con tutti gli altri Stati membri a uno scambio automatico delle informazioni di base sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale disposizione si basa sul principio che gli altri Stati membri, e non quello che emana il ruling, si trovano nella posizione migliore per valutarne l'impatto potenziale e la pertinenza. Ove opportuno gli Stati membri che ricevono le informazioni possono chiedere ulteriori informazioni più particolareggiate.

La proposta è stata specificamente concepita per consentire uno scambio automatico di informazioni sui ruling sulla base delle norme vigenti della direttiva 2011/16/UE relative alle modalità pratiche per lo scambio di informazioni, con particolare riguardo all'utilizzo di formulari tipo. Inoltre essa tiene conto degli sviluppi internazionali intervenuti a livello dell'OCSE e dei suoi lavori sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

Nel corso del 2012 il gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)"² ha esaminato l'evoluzione delle procedure degli Stati membri in materia di ruling fiscali. Il gruppo ha individuato le tipologie di ruling transfrontaliero per le quali è opportuno uno scambio spontaneo di informazioni e ha raccomandato l'elaborazione di istruzioni tipo a cui gli Stati membri potrebbero fare riferimento ai fini dell'applicazione interna³. Le istruzioni tipo prevedono che le informazioni sui ruling transfrontalieri siano comunicate spontaneamente in conformità all'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, mediante formulari elettronici tipo trasmessi con i mezzi elettronici specificati nella direttiva stessa, entro e non oltre un mese dall'emanazione del ruling conformemente ai termini di cui all'articolo 10 della direttiva. Tali istruzioni prevedono inoltre che gli Stati membri predispongano idonei canali di comunicazione tra Stati membri in questo settore e impartiscano una formazione adeguata e validi orientamenti alle amministrazioni responsabili. Esse forniscono altresì indicazioni sul contenuto delle informazioni che devono essere comunicate spontaneamente. Tuttavia tali istruzioni tipo non sono giuridicamente vincolanti. Di fatto, lo scambio di informazioni tra gli Stati membri sui ruling fiscali preventivi o sugli accordi sui prezzi di trasferimento rimane molto limitato, anche quando questi incidono su altri paesi.

Appare pertanto necessario adottare all'interno dell'UE un approccio più sistematico e vincolante per quanto riguarda lo scambio di informazioni sui ruling, in modo da garantire che, quando uno Stato membro emana un ruling fiscale preventivo o un accordo sui prezzi di trasferimento, qualsiasi altro Stato membro interessato possa adottare i provvedimenti eventualmente necessari.

La Commissione si è impegnata a presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling transfrontalieri il 16 dicembre 2014 e ha incluso tale impegno nel proprio programma di lavoro per il 2015⁴.

² GU C 2 del 6 gennaio 1998, pag 2.

³ Documento 10903/12 FISC 77.

⁴ http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/index_en.htm

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONI D'IMPATTO

2.1. Consultazioni nell'ambito del piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale e delle relative raccomandazioni (COM (2012) 722) e di altri consessi

Il 21 maggio 2013 il Parlamento europeo ha adottato una risoluzione⁵ in cui accoglieva con favore il piano d'azione della Commissione e le relative raccomandazioni, esortava gli Stati membri a dare seguito agli impegni presi e ad accogliere il piano d'azione e sottolineava che l'Unione deve assumere un ruolo di primo piano nelle discussioni condotte a livello mondiale sulla lotta contro la frode fiscale, l'elusione fiscale e i paradisi fiscali, in particolare per quanto riguarda la promozione dello scambio di informazioni.

Il Comitato economico e sociale europeo ha adottato un parere al riguardo in data 17 aprile 2013⁶, approvando il piano d'azione della Commissione e appoggiandone gli sforzi tesi a trovare soluzioni concrete per ridurre la frode e l'evasione fiscali.

Negli ultimi anni gli Stati membri hanno collaborato nell'ambito del gruppo "Codice di condotta" al fine di migliorare lo scambio di informazioni sui ruling transfrontalieri e nel settore dei prezzi di trasferimento. Le conclusioni del gruppo "Codice di condotta" sono state regolarmente comunicate al Consiglio sotto forma di relazioni⁷.

2.2. Stati membri

La presente direttiva si basa sulle istruzioni tipo concordate dagli Stati membri nel 2014 e tiene conto pertanto dei lavori già svolti dai delegati degli Stati membri in vari consessi europei. Da diverso tempo gli Stati membri conducono discussioni sul principio dello scambio di informazioni in materia di ruling fiscali; da tale dibattito, tuttavia, non è finora scaturito un quadro idoneo per tale scambio di informazioni.

2.3. Sussidiarietà e proporzionalità

La presente proposta rispetta i principi di sussidiarietà e di proporzionalità enunciati rispettivamente all'articolo 5, paragrafi 3 e 4, del trattato sull'Unione europea.

L'articolo 115 del TFUE prevede il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che abbiano un'incidenza diretta sull'instaurazione o sul funzionamento del mercato interno e rende necessario tale ravvicinamento.

L'obiettivo di garantire che tutti gli Stati membri dispongano di informazioni sufficienti sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento non può essere adeguatamente realizzato mediante un'azione non coordinata attuata individualmente dai singoli Stati membri. Occorre quindi adottare un approccio comune e vincolante con

⁵ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (Relazione Kleva) — 2013/2025 (INI).

⁶ Parere del Comitato economico e sociale europeo del 17 aprile 2013 sulla Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio — Piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale COM(2012) 722 final (Relazione Dandea) — CESE 101/2013.

⁷ Le relazioni pubbliche del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" sono accessibili

riguardo allo scambio di informazioni sui ruling che potrebbero incidere sulle basi imponibili di più di uno Stato membro. Inoltre, l'elemento transfrontaliero è inerente all'azione proposta. Un efficace scambio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento può essere pertanto conseguito solo mediante un'azione a livello di Unione.

Le istruzioni tipo possono costituire un valido aiuto, ma una base legislativa è ritenuta più efficace. Inoltre, fintanto che sarà lo Stato membro che emana il ruling a doverne valutare la pertinenza per altri Stati membri sulla base del proprio quadro giuridico, non sussisterà sufficiente trasparenza. I contribuenti possono approfittare della mancanza di norme comuni sullo scambio di informazioni per creare strutture che trasferiscono gli utili verso paesi a bassa imposizione, che possono non essere i paesi in cui vengono svolte le attività economiche che generano gli utili e nei quali il valore è creato⁸. Poiché in molti casi i ruling fiscali riguardano strutture transfrontaliere, gli Stati membri dipendono l'uno dall'altro per disporre di un quadro completo. Per questo motivo il fatto di collaborare, anziché agire a livello individuale, pone gli Stati membri nelle migliori condizioni per attuare un sistema efficace ed esaustivo di scambio di informazioni sui ruling fiscali. Un approccio armonizzato a livello di UE consentirebbe di meglio garantire la trasparenza fiscale e la cooperazione tra le amministrazioni fiscali nella lotta contro l'evasione fiscale.

Il problema specifico che richiede una risposta politica è la mancanza di trasparenza sui ruling fiscali di rilevanza transfrontaliera, da cui derivano effetti negativi, in particolare sul corretto funzionamento del mercato interno. La risposta politica, limitata ai ruling che presentano un elemento transfrontaliero, consiste in un approccio in due fasi che prevede che a tutti gli Stati membri dell'UE debba essere trasmessa una serie di informazioni di base quale definita nella direttiva. Le informazioni da condividere devono essere definite in modo da conciliare, da un lato, l'esigenza di concisione e, dall'altro, la necessità di fornire allo Stato membro ricevente elementi sufficienti per valutare se sia il caso di chiedere ulteriori informazioni. In una seconda fase, gli Stati membri che siano in grado di dimostrare che le informazioni sono per loro prevedibilmente pertinenti possono chiedere informazioni più particolareggiate in conformità alle disposizioni vigenti della direttiva. La proposta costituisce pertanto la risposta più proporzionata rispetto al problema riscontrato, in quanto si limita ai ruling fiscali preventivi e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento che presentano un elemento transfrontaliero. Inoltre essa si basa sullo scambio automatico di informazioni di base destinate a consentire a ogni Stato membro di stabilire se sia necessario chiedere informazioni più dettagliate. Pertanto le modifiche proposte non vanno al di là di quanto necessario per affrontare i problemi individuati e conseguire così gli obiettivi, sanciti dai trattati, di un corretto ed efficace funzionamento del mercato interno.

2.4. Documento di lavoro dei servizi della Commissione.

Il documento di lavoro che accompagna la presente proposta esamina le opzioni strategiche sulla base dei criteri di efficacia, efficienza e coerenza, degli impatti sociali e dei diritti fondamentali. A sostegno dell'opzione politica scelta la Commissione ha preparato un'analisi delle opzioni.

⁸ Come risulta dall'esame effettuato nell'ambito del progetto OCSE sull'erosione della base imponibile e il trasferimento degli utili (BEPS).

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

L'obiettivo della presente proposta è garantire lo scambio automatico, tra gli Stati membri, delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento quando sussistano le condizioni stabilite all'articolo 8 *bis*.

A tal fine la proposta modifica la direttiva 2011/16/UE quale modificata dalla direttiva 2014/107/UE⁹, introducendo un requisito specifico per lo scambio automatico delle informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

In particolare, l'articolo 1, paragrafo 3, della proposta di direttiva inserisce nella direttiva vigente un nuovo articolo 8 *bis*, che definisce il campo di applicazione e le condizioni per lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sulle tipologie di ruling fiscali e di accordi sui prezzi di trasferimento quali definiti all'articolo 1, paragrafo 1, della proposta. L'articolo 8 *bis*, paragrafo 1, dispone che le autorità competenti di uno Stato membro comunichino alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri, mediante scambio automatico, le informazioni riguardanti i ruling fiscali da esse emanati o modificati. Tale obbligo è esteso ai ruling fiscali emanati nei dieci anni precedenti la data in cui prende effetto la direttiva proposta e che sono ancora validi alla data della sua entrata in vigore (articolo 8 *bis*, paragrafo 2).

L'articolo 1, paragrafo 6, della proposta di direttiva conferisce alla Commissione la possibilità di istituire un repertorio centrale sicuro per le informazioni comunicate nel quadro della presente proposta. Oltre ad agevolare lo scambio di informazioni, tale repertorio centrale dovrebbe costituire un ausilio per gli Stati membri che devono esaminare e esprimere la loro posizione sui ruling oggetto di scambio di informazioni.

La direttiva proposta aggiorna inoltre le norme contenute nella direttiva del 2011 concernenti l'invio di un riscontro, le modalità pratiche per lo scambio di informazioni e la valutazione della cooperazione amministrativa, estendendole allo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.

L'oggetto di tali modifiche rientra nella stessa base giuridica della direttiva 2011/16/UE, vale a dire l'articolo 115 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che mira a garantire il buon funzionamento del mercato interno.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto della proposta sul bilancio dell'UE, presentato nella scheda finanziaria che accompagna la proposta, sarà coperto dalle risorse disponibili. I costi connessi ai nuovi strumenti informatici e al repertorio centrale che la Commissione potrebbe istituire in futuro per facilitare la comunicazione delle informazioni tra gli Stati membri e garantirne la conservazione sarebbero finanziati dal programma FISCALIS 2020 di cui al regolamento (UE) n. 1286/2013, che prevede un sostegno finanziario per le attività volte a migliorare la cooperazione amministrativa tra le autorità fiscali nell'UE.

⁹ GUL 359 del 16 dicembre 2014.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹⁰,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo¹¹,

visto il parere del Comitato delle regioni¹²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

- (1) La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli ed è divenuta una delle preoccupazioni principali nell'Unione e nel mondo. L'erosione della base imponibile riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita. In particolare, i ruling concernenti strutture fiscali conducono a un basso livello di tassazione di importi di reddito artificialmente elevati nel paese che emana il ruling preventivo e possono lasciare importi di reddito artificialmente bassi da sottoporre a tassazione negli altri paesi coinvolti. Una maggiore trasparenza è pertanto richiesta con urgenza. Gli strumenti e i meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio¹³ devono essere rafforzati per conseguire questo obiettivo.
- (2) Nelle sue conclusioni del 18 dicembre 2014 il Consiglio europeo ha sottolineato l'urgente necessità di far progredire gli sforzi nella lotta contro l'elusione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva, sia a livello mondiale che a livello dell'Unione. Sottolineando l'importanza della trasparenza, il Consiglio europeo ha accolto con

¹⁰GU C [...] del [...], pag. [...].

¹¹GU C [...] del [...], pag. [...].

¹²GU C [...] del [...], pag. [...].

¹³Direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1).

favore l'intenzione della Commissione di presentare una proposta relativa allo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali nell'Unione.

- (3) La direttiva 2011/16/UE prevede lo scambio spontaneo obbligatorio di informazioni tra gli Stati membri in cinque casi specifici ed entro determinate scadenze. Lo scambio spontaneo di informazioni nei casi in cui l'autorità competente di uno Stato membro abbia fondati motivi di presumere che possa verificarsi una perdita di gettito fiscale in un altro Stato membro si applica già ai ruling fiscali che uno Stato membro emana nei confronti di un contribuente specifico per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione future di disposizioni fiscali che presentano una dimensione transfrontaliera.
- (4) Tuttavia, lo scambio spontaneo efficace di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è ostacolato da numerose e importanti difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati.
- (5) La possibilità che la trasmissione di informazioni possa essere rifiutata qualora comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale, di un processo commerciale o di un'informazione la cui divulgazione sarebbe contraria all'ordine pubblico non dovrebbe essere applicata alle disposizioni relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento per evitare di ridurre l'efficacia di tali scambi. La natura limitata delle informazioni che devono essere condivise con tutti gli Stati membri dovrebbe assicurare una sufficiente protezione di tali interessi commerciali.
- (6) Al fine di fruire dei benefici dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le informazioni dovrebbero essere comunicate senza indugio dopo l'emanazione; è pertanto opportuno fissare intervalli regolari per la comunicazione di tali informazioni.
- (7) Lo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento dovrebbe in ogni caso comprendere la comunicazione a tutti gli Stati membri di una serie definita di informazioni di base. La Commissione dovrebbe adottare le misure necessarie per standardizzare la comunicazione di tali informazioni nell'ambito della procedura stabilita nella direttiva 2011/16/UE per la definizione di un formulario tipo da utilizzare per lo scambio di informazioni. Tale procedura dovrebbe essere utilizzata anche per l'adozione delle misure e modalità pratiche necessarie per l'attuazione dello scambio di informazioni.
- (8) Gli Stati membri dovrebbero comunicare anche alla Commissione le informazioni di base che si devono scambiare. In questo modo la Commissione potrebbe in qualsiasi momento monitorare e valutare l'effettiva applicazione dello scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento. Tale comunicazione non esonererà uno Stato membro dall'obbligo di notificare gli aiuti di Stato alla Commissione.

- (9) Il riscontro inviato dallo Stato membro che riceve le informazioni allo Stato membro che le invia costituisce un elemento necessario al funzionamento di un efficace sistema di scambio automatico di informazioni. È pertanto opportuno prevedere misure che consentano l'invio di un riscontro nei casi in cui le informazioni siano state utilizzate e nessun riscontro possa essere fornito a norma delle altre disposizioni della direttiva 2011/16/UE.
- (10) È opportuno che uno Stato membro possa invocare l'articolo 5 della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio di informazioni su richiesta per ottenere informazioni supplementari, compreso il testo integrale dei ruling preventivi transfrontalieri o degli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, dallo Stato membro che ha emanato tali ruling o accordi.
- (11) Gli Stati membri dovrebbero adottare tutte le misure necessarie per eliminare gli ostacoli che potrebbero impedire lo scambio automatico obbligatorio di informazioni più efficace ed ampio possibile sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
- (12) Al fine di rendere più efficiente l'utilizzo delle risorse, agevolare lo scambio di informazioni ed evitare che ciascuno Stato membro debba introdurre adattamenti analoghi nei propri sistemi di conservazione delle informazioni, è opportuno stabilire disposizioni specifiche finalizzate all'istituzione di un repertorio centrale accessibile a tutti gli Stati membri e alla Commissione in cui gli Stati membri caricherebbero e conserverebbero le informazioni invece di trasmetterle per posta elettronica. Le modalità pratiche necessarie per l'istituzione di tale repertorio dovrebbero essere adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2, della direttiva 2011/16/UE.
- (13) Vista la natura e la portata delle modifiche introdotte dalla direttiva 2014/107/UE e dalla presente direttiva, è opportuno prorogare il termine per la presentazione delle informazioni, delle statistiche e delle relazioni previste dalla direttiva 2011/16/UE. Tale proroga dovrebbe assicurare che le informazioni da fornire possano tener conto dell'esperienza risultante da tali modifiche. La proroga dovrebbe applicarsi sia alle statistiche che alle altre informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere anteriormente al 1° luglio 2016 nonché alla relazione e, se del caso, alla proposta che la Commissione dovrà presentare anteriormente al 1° luglio 2017.
- (14) Nell'ottica dell'approccio incrementale auspicato nella direttiva 2011/16/UE è opportuno adattare i termini applicabili allo scambio automatico obbligatorio di informazioni esistente di cui all'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva citata al fine di garantire che le informazioni disponibili sulle categorie siano comunicate entro i nove mesi successivi al termine dell'anno d'imposta cui si riferiscono.
- (15) Le disposizioni esistenti in materia di riservatezza dovrebbero essere modificate per tener conto dell'estensione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento.
- (16) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto del diritto alla protezione dei dati personali e della libertà d'impresa.

- (17) Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire una cooperazione amministrativa efficace tra gli Stati membri in condizioni compatibili con il corretto funzionamento del mercato interno, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a motivo dell'uniformità e dell'efficacia necessarie, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (18) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi¹⁴, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il nesso tra le componenti della direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.
- (19) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/16/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/16/UE è così modificata:

- (1) L'articolo 3 è così modificato:
- a) il punto 9 è sostituito dal seguente:
- “9. “scambio automatico”:
- a) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, e dell'articolo 8 *bis*, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate a un altro Stato membro, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Ai fini dell'articolo 8, paragrafo 1, per informazioni disponibili si intendono le informazioni contenute negli archivi fiscali dello Stato membro che comunica le informazioni, consultabili in conformità delle procedure per la raccolta e il trattamento delle informazioni in tale Stato membro;
- b) ai fini dell'articolo 8, paragrafo 3 *bis*, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate su residenti in altri Stati membri al pertinente Stato membro di residenza, senza richiesta preventiva, a intervalli regolari prestabiliti. Nel contesto dell'articolo 8, paragrafo 3 *bis*, dell'articolo 8, paragrafo 7 *bis*, dell'articolo 21, paragrafo 2, e dell'articolo 25, paragrafi 2 e 3, ogni termine con iniziali maiuscole ha il significato che gli viene attribuito dalle corrispondenti definizioni riportate nell'allegato I;

¹⁴GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

c) ai fini di tutte le disposizioni diverse dall'articolo 8, paragrafi 1 e 3 *bis*, e dall'articolo 8 *bis*, la comunicazione sistematica di informazioni predeterminate fornite conformemente alle lettere a) e b) del presente punto.”;

b) sono aggiunti i seguenti punti 14, 15 e 16:

“14. “*ruling preventivo transfrontaliero*”: un accordo, una comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, che:

a) è emanato nei confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno Stato membro, o di una sua ripartizione territoriale o amministrativa;

b) riguarda l'interpretazione o l'applicazione di una disposizione giuridica o amministrativa concernente l'amministrazione o l'applicazione di normative nazionali in materia di imposte dello Stato membro o delle sue ripartizioni territoriali o amministrative;

c) è correlato a un'operazione transfrontaliera oppure riguarda la questione se le attività svolte da una persona giuridica nell'altro Stato membro costituiscano una stabile organizzazione;

d) è emanato in via preliminare rispetto alle operazioni o alle attività nell'altro Stato membro che potenzialmente costituiscono una stabile organizzazione o alla presentazione di una dichiarazione fiscale relativa al periodo in cui l'operazione o la serie di operazioni o le attività hanno avuto luogo.

L'operazione transfrontaliera può comprendere, senza essere limitata a tali elementi, la realizzazione di investimenti, la fornitura di beni, servizi, finanziamenti o l'utilizzo di beni materiali o immateriali e non comporta necessariamente la partecipazione diretta della persona destinataria del *ruling preventivo transfrontaliero*;

15. “*accordo preventivo sui prezzi di trasferimento*”: qualsiasi accordo, comunicazione o qualsiasi altro strumento o azione con effetti simili, anche emanato nel contesto di un audit fiscale, emanato nei confronti di una qualsiasi persona dal governo o dall'autorità fiscale, o per conto di essi, di uno o più Stati membri, comprese le rispettive ripartizioni territoriali o amministrative, che stabilisce, preliminarmente rispetto alle operazioni transfrontaliere fra imprese associate, una serie di criteri adeguati per la fissazione dei prezzi di trasferimento applicabili a tali operazioni o determina l'attribuzione degli utili a una stabile organizzazione.

Le imprese sono associate quando un'impresa partecipa direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale di un'altra impresa o le stesse persone partecipano direttamente o indirettamente alla gestione, al controllo o al capitale delle imprese.

I prezzi di trasferimento sono i prezzi ai quali un'impresa trasferisce beni fisici e immateriali o fornisce servizi a imprese associate e la “fissazione dei prezzi di trasferimento” deve essere interpretata nello stesso senso.

16. Ai fini del punto 14, per “operazione transfrontaliera” si intende un’operazione o serie di operazioni in cui:

a) non tutte le parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, nello Stato membro che emana il ruling preventivo transfrontaliero; oppure

b) una o più delle parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in più di una giurisdizione; oppure

c) una delle parti coinvolte nell’operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione e l’operazione o la serie di operazioni fa parte dell’attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un’operazione o una serie di operazioni transfrontaliere comprende anche le disposizioni prese da una persona giuridica unica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione.

Ai fini del punto 15 per “operazione transfrontaliera” si intende un’operazione o una serie di operazioni che coinvolge imprese associate non tutte residenti a fini fiscali nel territorio di un unico Stato membro.”

(2) L’articolo 8 è così modificato:

a) i paragrafi 4 e 5 sono soppressi;

b) il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

“6. La comunicazione di informazioni ha luogo come segue:

a) per le categorie di cui al paragrafo 1: almeno una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno fiscale dello Stato membro cui le informazioni si riferiscono;

b) per le informazioni di cui al paragrafo 3 *bis*: una volta all’anno, entro i nove mesi successivi al termine dell’anno solare o altro adeguato periodo di rendicontazione cui le informazioni si riferiscono.”.

(3) Sono inseriti i seguenti articoli 8 *bis* e 8 *ter*:

“Articolo 8 *bis*

Ambito di applicazione e condizioni dello scambio automatico obbligatorio di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento

1. L’autorità competente di uno Stato membro che emana o modifica un ruling preventivo transfrontaliero o un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento dopo la data di entrata in vigore della presente direttiva comunica, mediante scambio automatico, le relative informazioni alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea.

2. L'autorità competente di uno Stato membro comunica inoltre alle autorità competenti di tutti gli altri Stati membri e alla Commissione europea informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento emanati nel periodo che ha inizio dieci anni prima della data di entrata in vigore della presente direttiva e che sono ancora validi a tale data.

3. Il paragrafo 1 non si applica qualora un ruling preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

4. Lo scambio di informazioni ha luogo come segue:

a) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 1: entro un mese dalla fine del trimestre durante il quale i ruling preventivi transfrontalieri o gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento sono stati emanati o modificati;

b) per quanto riguarda le informazioni scambiate a norma del paragrafo 2: anteriormente al 31 dicembre 2016.

5. Le informazioni che devono essere comunicate da uno Stato membro a norma del presente articolo includono almeno i seguenti elementi:

a) l'identificazione del contribuente e, se del caso, del gruppo di società cui appartiene;

b) il contenuto del ruling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, compresa una descrizione delle pertinenti attività commerciali o delle operazioni o serie di operazioni;

c) la descrizione dell'insieme dei criteri utilizzati per determinare il metodo di fissazione dei prezzi di trasferimento o il prezzo di trasferimento stesso nel caso di un accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

d) l'identificazione degli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessati dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento;

e) l'identificazione delle persone, diverse dalle persone fisiche, negli altri Stati membri che possono essere direttamente o indirettamente interessate dal ruling preventivo transfrontaliero o dall'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento (indicare a quale Stato membro le persone interessate sono legate).

6. Per facilitare lo scambio la Commissione adotta le misure e le modalità pratiche necessarie per l'attuazione del presente articolo, comprese misure intese a standardizzare la comunicazione delle informazioni di cui al paragrafo 5 del presente articolo, nell'ambito della procedura di definizione del formulario tipo di cui all'articolo 20, paragrafo 5.

7. L'autorità competente cui le informazioni sono comunicate a norma del paragrafo 1 ne conferma il ricevimento, se possibile per via elettronica, all'autorità competente che le ha trasmesse, immediatamente e comunque entro sette giorni lavorativi.

8. In conformità all'articolo 5 gli Stati membri possono chiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del riling preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, allo Stato membro che lo ha emanato.

9. L'articolo 17, paragrafo 4, non si applica alle informazioni scambiate a norma dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

Articolo 8 *ter*

Statistiche sugli scambi automatici

1. Anteriormente al 1° ottobre 2017 gli Stati membri forniscono alla Commissione, in relazione a un determinato anno, statistiche sul volume degli scambi automatici di cui agli articoli 8 e 8 *bis* e, nella misura possibile, informazioni sui costi amministrativi e su altri pertinenti costi e benefici relativi agli scambi che hanno avuto luogo e a potenziali cambiamenti, sia per le amministrazioni fiscali che per terzi.

2. Anteriormente al 1° ottobre 2018 la Commissione presenta una relazione che fornisce un quadro d'insieme e una valutazione delle statistiche e delle informazioni ricevute a norma del paragrafo 1 su questioni quali i costi amministrativi e altri pertinenti costi e benefici dello scambio automatico di informazioni nonché gli aspetti pratici ad essi collegati. Se del caso, la Commissione presenta al Consiglio una proposta concernente le categorie di reddito e di capitale e/o le condizioni di cui all'articolo 8, paragrafo 1, inclusa la condizione di disponibilità delle informazioni riguardanti i residenti in altri Stati membri.”.

(4) All'articolo 14 è inserito il seguente paragrafo 3:

“3. Quando uno Stato membro si avvale delle informazioni comunicate da un altro Stato membro a norma dell'articolo 8 *bis*, esso trasmette un riscontro in merito all'autorità competente che ha trasmesso le informazioni il più presto possibile e non oltre tre mesi dal momento in cui sono noti i risultati dell'utilizzazione delle informazioni richieste, tranne se il riscontro è già stato presentato a norma del paragrafo 1 del presente articolo. La Commissione stabilisce le modalità pratiche secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.”.

(5) All'articolo 20 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. Lo scambio automatico di informazioni sui riling preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento a norma dell'articolo 8 *bis* è effettuato mediante un formulario tipo adottato dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.”.

(6) All'articolo 21 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

“5. La Commissione istituisce un repertorio centrale sicuro in cui le informazioni che devono essere comunicate nell'ambito dell'articolo 8 *bis* della presente direttiva possono essere registrate ai fini dello scambio automatico di cui all'articolo 8 *bis*, paragrafi 1 e 2. La Commissione ha accesso alle informazioni registrate nel repertorio. Le necessarie modalità pratiche sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.”.

(7) L'articolo 23 è così modificato:

a) Il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

“3. “Gli Stati membri trasmettono ogni anno alla Commissione una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni di cui agli articoli 8 e 8 *bis* nonché i risultati pratici ottenuti. La forma e le modalità di comunicazione della valutazione annuale sono adottate dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafo 2.”.

b) I paragrafi 5 e 6 sono soppressi.

(8) È inserito il seguente articolo 23 *bis*:

“Articolo 23 *bis*

Riservatezza delle informazioni

1. Conformemente alle disposizioni applicabili alle autorità dell'Unione, la Commissione assicura la riservatezza delle informazioni comunicate in conformità alla presente direttiva.

2. Le informazioni trasmesse alla Commissione da uno Stato membro a norma dell'articolo 23, così come le relazioni o i documenti elaborati dalla Commissione utilizzando tali informazioni, possono essere comunicate ad altri Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della protezione accordata alle informazioni di analoga natura dalla legislazione nazionale dello Stato membro che le riceve.

Le relazioni e i documenti redatti dalla Commissione di cui al primo comma possono essere utilizzati dagli Stati membri solo per fini analitici, ma non sono pubblicate o comunicate ad altre persone o organismi senza l'esplicito accordo della Commissione.”.

(9) All'articolo 25 è inserito il seguente paragrafo 1 *bis*:

“1 *bis*. Il regolamento (CE) n. 45/2001 si applica al trattamento dei dati personali effettuato ai sensi della presente direttiva dalle istituzioni e dagli organi dell'Unione. Tuttavia, ai fini della corretta applicazione della presente direttiva, la portata degli obblighi e dei diritti previsti dall'articolo 11, dall'articolo 12, paragrafo 1, e dagli articoli da 13 a 17 del regolamento (CE) n. 45/2001 è limitata a quanto necessario al fine di salvaguardare gli interessi di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.”.

Articolo 2

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2015, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 1.1. Titolo della proposta/iniziativa
- 1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB
- 1.3. Natura della proposta/iniziativa
- 1.4. Obiettivi
- 1.5. Motivazione della proposta/iniziativa
- 1.6. Durata e incidenza finanziaria
- 1.7. Modalità di gestione previste

2. MISURE DI GESTIONE

- 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
- 2.2. Sistema di gestione e di controllo
- 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

- 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
- 3.2. Incidenza prevista sulle spese
 - 3.2.1. *Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese*
 - 3.2.2. *Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi*
 - 3.2.3. *Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa*
 - 3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*
 - 3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*
- 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB¹⁵

14.
14.03

1.3. Natura della proposta/iniziativa

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione

La proposta/iniziativa riguarda una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria¹⁶

La proposta/iniziativa riguarda la proroga di un'azione esistente

La proposta/iniziativa riguarda un'azione riorientata verso una nuova azione

1.4. Obiettivi

1.4.1. Obiettivi strategici pluriennali della Commissione oggetto della proposta/iniziativa

Il programma di lavoro della Commissione per il 2015 elenca tra le sue priorità un approccio più equo alla fiscalità anche mediante lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali; questo è precisamente lo scopo della presente proposta.

1.4.2. Obiettivi specifici e attività ABM/ABB interessate

Obiettivo specifico

L'obiettivo specifico del programma FISCALIS è sostenere la lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e la pianificazione fiscale aggressiva e l'attuazione della legislazione dell'Unione nel settore della fiscalità assicurando lo scambio di informazioni, sostenendo la cooperazione amministrativa e, ove necessario e opportuno, accrescendo la capacità amministrativa dei paesi partecipanti al fine di contribuire a ridurre gli oneri amministrativi gravanti sulle autorità fiscali e i costi di adeguamento alla normativa per i contribuenti.

¹⁵ ABM: activity-based management (gestione per attività); ABB: activity-based budgeting (bilancio per attività).

¹⁶ A norma dell'articolo 54, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

Attività ABM/ABB interessate

ABB 3

1.4.3. Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

In primo luogo, lo scambio automatico di informazioni tra gli Stati membri sui ruling fiscali significa che tutti gli Stati membri saranno in grado di valutare adeguatamente se i ruling fiscali di un altro Stato membro possono avere ripercussioni (anche involontarie) su di essi e potranno reagire di conseguenza.

In secondo luogo, il fatto che vi sia una maggiore trasparenza sui ruling fiscali dovrebbe costituire un più forte incentivo a garantire che la concorrenza fiscale diventi più equa. Lo scambio automatico di informazioni sui ruling fiscali può inoltre scoraggiare le società dal ricorrere alla pianificazione fiscale aggressiva sulla base dei ruling fiscali, in quanto gli altri Stati membri disporranno delle informazioni necessarie per individuare le costruzioni artificiali e il trasferimento degli utili e reagire di conseguenza.

1.4.4. Indicatori di risultato e di incidenza

Precisare gli indicatori che permettono di seguire l'attuazione della proposta/iniziativa.

La proposta sarà disciplinata dalle disposizioni contemplate nella direttiva che essa modifica (direttiva 2011/16/UE) per quanto riguarda i) la trasmissione annuale, da parte degli Stati membri, di statistiche sullo scambio di informazioni, ii) la presentazione, da parte della Commissione, di una relazione redatta sulla base di tali statistiche e iii) la comunicazione annuale, da parte degli Stati membri, di una valutazione dell'efficacia dello scambio automatico di informazioni.

1.5. Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1. Necessità nel breve e lungo termine

Mentre la direttiva sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE) prevede l'obbligo per lo Stato membro che emana un ruling fiscale di trasmettere le informazioni agli altri Stati membri interessati, è lasciato alla discrezione dello Stato membro che ha emanato il ruling decidere per quali altri Stati membri le informazioni potrebbero essere pertinenti. Tuttavia, lo Stato membro che emana il ruling non è sempre in grado di sapere quali altri Stati membri potrebbero essere interessati. Inoltre, esistono attualmente diverse esenzioni dall'obbligo di comunicazione. La presente proposta prevede l'obbligo per lo Stato membro che emana i ruling di trasmettere automaticamente le informazioni a tutti gli altri Stati membri, in modo che la decisione relativa alla pertinenza sarebbe presa da uno Stato membro che riceve le informazioni e non da quello che emana il ruling; verrebbero così eliminate le attuali esenzioni dall'obbligo di comunicazione.

1.5.2. Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione europea

Gli Stati membri, agendo individualmente, potrebbero non essere in grado di ottenere informazioni complete sui ruling emanati da altri Stati membri, anche quando tali ruling riguardano la loro base imponibile. Un approccio vincolante a livello

dell'Unione è l'unico modo per assicurare trasparenza e cooperazione complete in materia.

1.5.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

L'attuale approccio, basato su uno scambio non automatico di informazioni sui ruling, non ha finora consentito di ottenere trasparenza in questo settore. Attualmente alcuni contribuenti traggono vantaggio dalla mancanza di trasparenza per realizzare strutture che trasferiscono gli utili verso paesi con una tassazione inferiore, che possono non essere i paesi in cui sono svolte le attività economiche che generano gli utili e in cui il valore è creato. Lo scambio automatico di informazioni tra le amministrazioni fiscali che si applica in altri settori fiscali, come quello dei redditi da risparmio, ha portato a buoni risultati. Oggi lo scambio automatico è riconosciuto a livello mondiale come il migliore strumento di cui dispongono le amministrazioni fiscali per contrastare l'evasione e l'elusione fiscali.

1.5.4. Compatibilità ed eventuale sinergia con altri strumenti pertinenti

Poiché la proposta è intesa a modificare la direttiva sulla cooperazione amministrativa (2011/16/UE), le procedure, le modalità e gli strumenti informatici già esistenti o in corso di sviluppo nell'ambito di tale direttiva potranno essere utilizzati ai fini della presente proposta.

1.6. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata limitata**

– Proposta/iniziativa in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

– Incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

– Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

– La proposta avrà effetto a decorrere dal 1° gennaio 2016

– e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7. Modalità di gestione previste¹⁷

Gestione diretta a opera della Commissione

– a opera dei suoi servizi, compreso il personale delle delegazioni dell'Unione;
il programma Fiscalis 2020 è gestito in gestione diretta

– a opera delle agenzie esecutive.

Gestione concorrente con gli Stati membri

Gestione indiretta con compiti di esecuzione del bilancio affidati:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e rispettive agenzie (specificare);

– alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 208 e 209 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che presentano sufficienti garanzie finanziarie;

– alle persone incaricate di attuare azioni specifiche nel settore della PESC a norma del titolo V del TUE, che devono essere indicate nel pertinente atto di base.

– *Se è indicata più di una modalità, fornire ulteriori informazioni alla voce "Osservazioni".*

¹⁷ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb; http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html.

Osservazioni

Per quanto concerne la gestione nulla cambierebbe ai sensi della presente proposta. A norma dell'articolo 21 della direttiva 2011/16/UE, la Commissione, nell'ambito della procedura di comitato con gli Stati membri, elabora i formulari e i formati tipo per lo scambio di informazioni. Per quanto riguarda la rete CCN necessaria per consentire lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, la Commissione è responsabile di tutti gli sviluppi della rete CCN necessari per consentire lo scambio di tali informazioni, mentre gli Stati membri sono responsabili di tutti gli sviluppi dei loro sistemi necessari per consentire lo scambio di informazioni in questione mediante la rete CCN.

2. MISURE DI GESTIONE

2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Precisare frequenza e condizioni.

Nel quadro del programma FISCALIS si applicano le seguenti disposizioni in materia di monitoraggio e relazioni.

Le attività preparatorie necessarie per questa iniziativa e per altre azioni e attività di formazione comuni formano oggetto di monitoraggio regolare attraverso i contributi raccolti presso i partecipanti e i responsabili dell'azione. I contributi sono raccolti tramite formulari tipo e integrati negli indicatori stabiliti nel quadro di valutazione del programma Fiscalis 2020. Altre spese connesse allo scambio di informazioni sono soggette a monitoraggio secondo il meccanismo descritto nella sezione 1.4.4 e consolidato nell'ambito del quadro di valutazione del programma.

2.2. Sistema di gestione e di controllo

2.2.1. Rischi individuati

I rischi potenziali per l'attuazione dell'iniziativa con il sostegno del programma Fiscalis 2020 riguardano:

l'attuazione dell'accordo di sovvenzione stipulato con il consorzio degli Stati membri e i paesi candidati

l'esecuzione dei contratti di appalto conclusi nell'ambito del programma.

2.2.2. Informazioni riguardanti il sistema di controllo interno istituito

L'impostazione del sistema di controllo interno è identica a quella del programma Fiscalis 2020, che coprirà tutte le spese operative dell'iniziativa.

Gli elementi principali della strategia di controllo applicata sono:

per i contratti di appalto:

vengono applicate le procedure di controllo per gli appalti definite nel regolamento finanziario. I contratti di appalto sono formulati seguendo la procedura prestabilita di verifica tramite i servizi della Commissione per il pagamento, tenendo conto degli obblighi contrattuali e della solidità della gestione finanziaria e generale. Sono previste misure antifrode (controlli, relazioni, ecc.) in tutti i contratti di appalto conclusi tra la Commissione e i beneficiari. Vengono redatti capitolati d'oneri dettagliati, che costituiscono il fondamento di ogni specifico contratto. L'iter di accettazione segue rigidamente il metodo TAXUD TEMPO: i servizi/prodotti vengono verificati e, all'occorrenza, modificati e infine accettati (o rifiutati) esplicitamente. Nessuna fattura può essere saldata senza una "lettera di accettazione".

Verifica tecnica degli appalti

La DG TAXUD svolge controlli sui servizi/prodotti e vigila sulle operazioni e sui servizi svolti dagli appaltatori. Essa effettua inoltre periodicamente controlli sulla qualità e sulla sicurezza dei propri appaltatori. I controlli sulla qualità verificano la conformità dei processi realmente utilizzati dagli appaltatori in rapporto alle norme e alle procedure definite nei relativi piani sulla qualità. I controlli di sicurezza sono incentrati su processi, procedure e impostazioni specifici.

Oltre ai suddetti controlli, la DG TAXUD svolge i controlli finanziari tradizionali.

Verifica ex ante degli impegni

Tutti gli impegni nella DG TAXUD sono verificati dal capo dell'unità Risorse umane e finanze. Di conseguenza, la totalità degli importi impegnati è sottoposta a verifica ex ante, il che conferisce un livello elevato di assicurazione riguardo alla legalità e alla regolarità delle operazioni.

Verifica ex ante dei pagamenti

Il 100% dei pagamenti è sottoposto a verifica ex ante. Inoltre viene selezionato casualmente almeno un pagamento (da tutte le categorie di spesa) a settimana per una verifica ex ante supplementare condotta dal capo dell'unità Risorse umane e finanze. Non esiste un obiettivo massimale prestabilito per quanto concerne la copertura, in quanto lo scopo di questa verifica è controllare i pagamenti in modo "casuale" al fine di verificare che tutti i pagamenti siano stati predisposti in conformità agli obblighi. I pagamenti restanti vengono elaborati in conformità alle norme in vigore con cadenza giornaliera.

Dichiarazioni dell'ordinatore sottodelegato

Tutti gli ordinatori sottodelegati sottoscrivono dichiarazioni a supporto della relazione sulle attività annuali per l'esercizio in questione. Tali dichiarazioni vertono sulle operazioni previste dal programma. Gli ordinatori sottodelegati dichiarano che le operazioni correlate all'attuazione del bilancio sono state effettuate in conformità ai principi di una sana gestione finanziaria, che i sistemi di gestione e di controllo in essere hanno fornito adeguate assicurazioni in merito alla legalità e alla regolarità delle operazioni, che i rischi associati a tali operazioni sono stati opportunamente individuati e segnalati e che sono state attuate azioni di mitigazione.

2.2.3. *Stima dei costi e dei benefici dei controlli e valutazione del previsto livello di rischio di errore*

I controlli prestabiliti consentono alla DG TAXUD di avere sufficienti assicurazioni in merito alla qualità e alla regolarità delle spese nonché di ridurre il rischio di mancata conformità. Le suddette misure della strategia di controllo riducono i rischi potenziali al di sotto dell'obiettivo del 2% e interessano tutti i beneficiari. Altre misure intese a ridurre ulteriormente il rischio comporterebbero costi eccessivamente elevati e non sono pertanto previste.

I costi complessivi connessi all'attuazione della suddetta strategia di controllo – per tutte le spese nell'ambito del programma Fiscalis 2020 – non superano l'1,6% dei pagamenti totali effettuati. Si prevede che tale percentuale rimanga invariata per questa iniziativa.

Si ritiene che la strategia di controllo del programma sia in grado di ridurre praticamente a zero il rischio di non conformità e sia commisurata ai rischi contemplati.

2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste.

L'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può condurre indagini, comprese ispezioni e verifiche sul posto, in conformità alle disposizioni e alle procedure di cui al regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) e del regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio (2) nell'ottica di stabilire se vi sia stata frode, corruzione o altra attività illecita che leda gli interessi finanziari dell'Unione in relazione a un accordo di sovvenzione o a una decisione di sovvenzione o a un contratto finanziati nell'ambito del presente regolamento.

3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- Linee di bilancio esistenti – interamente coperte dal programma Fiscalis 2020

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss. ¹⁸	di paesi EFTA ¹⁹	di paesi candidati ²⁰	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	1A Competitività per la crescita e l'occupazione					
	14.0301 (Miglioramento dell'operatività dei sistemi fiscali)	Diss.	NO	NO	NO	NO

- Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero	Diss./Non diss.	di paesi EFTA	di paesi candidati	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
	[Denominazione.....]					
	[XX.YY.YY.YY]		SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO	SÌ/NO

¹⁸ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

¹⁹ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

²⁰ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

3.2. Incidenza prevista sulle spese

[Sezione da compilare utilizzando il foglio elettronico sui dati di bilancio di natura amministrativa (secondo documento allegato alla presente scheda finanziaria), da caricare su CISNET a fini di consultazione interservizi.]

3.2.1. Simesi dell'incidenza prevista sulle spese

Le domande sottoidicate rientrano nella dotazione finanziaria del programma *Fiscalis 2020*. Non saranno necessari stanziamenti aggiuntivi.

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale		Numero	1A Competitività per la crescita e l'occupazione					TOTALE
			Anno 2016 ²¹	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020	
* Stanziamenti operativi								
Numero della linea di bilancio 14.0301	Impegni	(1)	0,300	1,000	0,400	0,200	0,200	2100
	Pagamenti	(2)	0,000	0,300	1,000	0,400	0,200	2100
Numero della linea di bilancio	Impegni	(1a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pagamenti	(2a)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici ²²			p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Numero della linea di bilancio		(3)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

²¹ Il 2016 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²² Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

TOTALE degli stanziamenti per la DG TAXUD	Impegni		0,300	1,000	0,400	0,200	0,200	0,200	2100
	Pagamenti		0,000	0,300	1,000	0,400	0,200	0,200	2100

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	0,300	1,000	0,400	0,200	0,200		2100
	Pagamenti	(5)	0,000	0,300	1,000	0,400	0,200	0,200	2100
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici	Impegni	(6)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Pagamenti								
TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 1a del quadro finanziario pluriennale	Impegni	=4+6	0,300	1,000	0,400	0,200	0,200		2100
	Pagamenti	=5+6	0,000	0,300	1,000	0,400	0,200	0,200	2100

Se la proposta/iniziativa incide su più rubriche:

• TOTALE degli stanziamenti operativi	Impegni	(4)	p.m.						
	Pagamenti	(5)	p.m.						
• TOTALE degli stanziamenti di natura amministrativa finanziati dalla dotazione di programmi specifici	Impegni	(6)	p.m.						
	Pagamenti								
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)	Impegni	=4+6	p.m.						
	Pagamenti	=5+6	p.m.						

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	5	"Spese amministrative"				
--	---	------------------------	--	--	--	--

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
DG: TAXUD						
• Risorse umane	0,528	0,528	0,528	0,528	0,528	
• Altre spese amministrative	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030	
TOTALE DG TAXUD	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558	

TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558	
(Totale impegni = Totale pagamenti)						

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2016 ²⁵	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	Anno 2020	TOTALE
TOTALE degli stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 5 del quadro finanziario pluriennale	0,858	1,558	0,958	0,758	0,758	
Impegni						
Pagamenti	0,558	0,858	1,558	0,958	0,758	

²⁵ Il 2016 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

3.2.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito:

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati	↓	RISULTATI										TOTALE							
		Costo medio	Anno 2016		Anno 2017		Anno 2018		Anno 2019		2020								
	Tipo ²⁴	Costo medio	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	Z	Costo	N. totale	Costo totale	
OBIETTIVO SPECIFICO 1²⁵ ...																			
	- Risultato																		
	- Risultato																		
	- Risultato																		
Totale parziale dell'obiettivo specifico 1																			
OBIETTIVO SPECIFICO 2																			
	- Risultato																		
Totale parziale dell'obiettivo specifico 2																			
COSTO TOTALE																			

²⁴ I risultati sono i prodotti e servizi da fornire (ad esempio: numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
²⁵ Quale descritto nella sezione 1.4.2. "Obiettivo/obiettivi specifici..."

NOTA:

I risultati positivi che dovrebbero derivare dalla presente proposta sono i seguenti: i) gli Stati membri riceveranno informazioni sui ruling fiscali emanati in altri paesi e disporranno in questo modo dei necessari elementi per decidere in merito alle eventuali contromisure da applicare; ii) la misura può costituire per il grande pubblico un passo concreto per garantire che tutti i contribuenti paghino la loro giusta quota di tasse; iii) la pressione tra pari potrebbe indurre gli Stati membri a modificare le loro pratiche in materia di ruling; iv) le società potrebbero limitare le loro strutture di pianificazione fiscale aggressiva. Per gli Stati membri che emanano i ruling fiscali aumenteranno gli oneri amministrativi e i costi per conformarsi all'obbligo di comunicare informazioni al riguardo; tuttavia, considerata la natura delle informazioni da comunicare, dovrebbe trattarsi di costi limitati. Inoltre tali informazioni avrebbero già dovuto essere trasmesse (nel senso che la proposta si limita a chiarire e a confermare gli obblighi esistenti in materia di scambio di informazioni).

3.2.3. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

3.2.3.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti di natura amministrativa, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno 2016 ²⁶	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020	TOTALE
--	----------------------------	--------------	--------------	--------------	------	--------

RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane	0,528	0,528	0,528	0,528	0,528		
Altre spese amministrative	0,030	0,030	0,030	0,030	0,030		
Totale parziale della RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558		

Esclusa la RUBRICA 5²⁷ del quadro finanziario pluriennale							
Risorse umane							
Altre spese di natura amministrativa							

²⁶

Il 2016 è l'anno in cui inizia a essere attuata la proposta/iniziativa.

²⁷

Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

Totale parziale esclusa la RUBRICA 5 del quadro finanziario pluriennale								
--	--	--	--	--	--	--	--	--

TOTALE	0,558	0,558	0,558	0,558	0,558			
--------	-------	-------	-------	-------	-------	--	--	--

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.3.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno

	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018	Anno 2019	2020
* Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)					
XX 01 01 01 (in sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione)	4	4	4	4	4
XX 01 01 02 (nelle delegazioni)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 05 01 (ricerca indiretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
10 01 05 01 (ricerca diretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
* Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP)²⁸					
XX 01 02 01 (AC, END e INT della dotazione globale)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 02 02 (AC, AL, END, INT e JED nelle delegazioni)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
XX 01 04 yy ²⁹	- in sede	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	- nelle delegazioni	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.

²⁸ AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JED = giovane esperto in delegazione (jeune expert en délégation).

²⁹ Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

XX 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca indiretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	n.
10 01 05 02 (AC, END e INT – ricerca diretta)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
Altre linee di bilancio (specificare)	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	
TOTALE	4	4	4	4	4	

XX è il settore o il titolo di bilancio interessato.

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Funzionari e agenti temporanei	Preparazione di riunioni e corrispondenza con gli SM; (in funzione delle discussioni con gli Stati membri) lavori su formulari, formati informatici e repertorio centrale; ricorso a contraenti esterni per lavori sul sistema informatico
Personale esterno	N.A.

3.2.4. *Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale*

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.
- La proposta/iniziativa richiede una riprogrammazione della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la riprogrammazione richiesta, precisando le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

- La proposta/iniziativa richiede l'applicazione dello strumento di flessibilità o la revisione del quadro finanziario pluriennale.

Spiegare la necessità, precisando le rubriche e le linee di bilancio interessate e gli importi corrispondenti.

3.2.5. *Partecipazione di terzi al finanziamento*

- La proposta/iniziativa non prevede cofinanziamenti da terzi.
- ~~La proposta/iniziativa prevede il cofinanziamento indicato di seguito:~~

Stanzamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

	Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3	Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)			Totale
Specificare l'organismo di cofinanziamento								
TOTALE degli stanziamenti cofinanziati								

3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanzamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa ³⁰					Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. punto 1.6)		
		Anno N	Anno N+1	Anno N+2	Anno N+3				
Articolo...									

Per quanto riguarda le entrate varie con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

³⁰ Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% per spese di riscossione.

ANALISI TECNICO-NORMATIVA (A.T.N.)

Titolo: SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA DEL CONSIGLIO 2015/2376/UE RECANTE MODIFICA DELLA DIRETTIVA 2011/16/UE PER QUANTO RIGUARDA LO SCAMBIO AUTOMATICO OBBLIGATORIO DI INFORMAZIONI NEL SETTORE FISCALE

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

La legge 12 agosto 2016, n. 170, recante Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015, all'articolo 1 delega il Governo ad adottare un decreto legislativo per dare attuazione alla direttiva 2015/2376/UE del Consiglio dell'8 dicembre 2015 (cd. DAC 3), relativa alla cooperazione amministrativa nel settore.

La sfida posta dall'elusione fiscale transfrontaliera, dalla pianificazione fiscale aggressiva e da una concorrenza fiscale dannosa ha assunto proporzioni considerevoli tali da richiedere un rafforzamento degli strumenti e dei meccanismi stabiliti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio.

Lo scambio spontaneo di informazioni sui *ruling* preventivi transfrontalieri e sugli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento è stato ostacolato da numerose difficoltà di ordine pratico, quali il potere discrezionale di cui dispone lo Stato membro di emanazione per decidere quali altri Stati membri debbano essere informati.

Pertanto, la modifica che si recepisce con il presente decreto intende garantire uno scambio automatico obbligatorio al fine di garantire trasparenza e contrasto all'erosione della base imponibile che riduce notevolmente i gettiti fiscali nazionali, impedendo così agli Stati membri di applicare politiche fiscali favorevoli alla crescita.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il decreto, le cui disposizioni entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2017, interviene sulla normativa nazionale attraverso una duplice direttrice:

- a) In primo luogo, modificando il d.lgs. n. 29/2014 che ha recepito la direttiva 2011/16/UE del Consiglio (cd. DAC 1) e rappresenta la normativa di riferimento, integrata ed ampliata a seguito delle modifiche introdotte dalle direttive che si sono succedute recentemente in tema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;
- b) In secondo luogo, modificando ed integrando marginalmente il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 in materia di accertamento delle imposte sui redditi.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Si rinvia a quanto indicato al punto 2.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento non presenta profili di incompatibilità con i principi costituzionali.

Le misure contenute nello schema di decreto legislativo sono conformi a tali principi, sia sotto il profilo dell'esercizio della funzione legislativa delegata (art. 76) sia sotto quello del rispetto del principio di pareggio del bilancio (art. 81) sia sotto quello del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97) nonché del principio di capacità contributiva (art. 53).

5) *Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Non si rilevano problemi di compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni, sia ordinarie sia a statuto speciale, nonché degli enti locali

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

Il decreto legislativo è compatibile con i suddetti principi, poiché non incide sulle competenze degli enti territoriali diversi dallo Stato.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Nel caso di specie non esiste possibilità di delegificazione poiché la materia in esame è oggetto di riserva di legge ai sensi dell'art. 23 Cost.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano iniziative concernenti analoga materia all'esame del Parlamento.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità nella stessa materia.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Le disposizioni del provvedimento non si pongono in contrasto con la normativa comunitaria e tengono conto dei risultati emersi dai lavori del Progetto BEPS dell'OCSE (Azione 5), il quale prevede un incremento della trasparenza utilizzando metodologie condivise nello stabilire standard minimi e a tal fine uno scambio obbligatorio di informazioni tra Paesi in merito alle decisioni riguardanti i regimi agevolati in vigore e le procedure ad essi correlate.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Non si è a conoscenza di procedure di infrazione.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

Non risulta che lo schema di decreto legislativo sia stato predisposto in violazione delle Convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.

Si rinvia a quanto indicato al punto 10.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta vi siano giudizi pendenti dinanzi alla CGUE nelle medesime o analoghe materie oggetto del decreto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risulta vi siano giudizi pendenti dinanzi alla CEDU nelle medesime o analoghe materie oggetto del decreto.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Non vi sono indicazioni in merito

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

L'articolo 1 integra le definizioni contenute nell'articolo 2 del d.lgs. n. 29/2014.

In particolare, si sono inserite alle lettere da h-bis) a h-quinquies) le definizioni di *ruling* preventivo transfrontaliero, accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, operazione transfrontaliera e registro centrale sicuro.

La direttiva 2015/2376/UE ha ritenuto che l'ambito di applicazione di tali definizioni dovesse essere sufficientemente estesa da coprire un'ampia gamma di situazioni, compresi, ma non solo, i seguenti tipi di *ruling* preventivi transfrontalieri e di accordi preventivi sui prezzi di trasferimento:

- accordi e/o decisioni preventivi unilaterali sui prezzi di trasferimento,
- accordi e decisioni preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento,
- accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di una stabile organizzazione,
- accordi o decisioni che determinano l'esistenza o l'assenza di fatti con un impatto potenziale sulla base imponibile di una stabile organizzazione,
- accordi o decisioni che determinano lo status fiscale di un'entità ibrida in uno Stato membro legata ad un residente di un'altra giurisdizione,

— accordi o decisioni sulla base di valutazione per l'ammortamento di un bene in uno Stato membro acquistato da una società di un gruppo in un'altra giurisdizione.

In sede di recepimento si è inteso fare riferimento ad una serie di accordi preventivi e pareri, anche di recente introduzione, che presentano una diretta connessione o hanno ad oggetto un'operazione transfrontaliera.

Il decreto di recepimento definisce gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'art. 31-ter, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel provvedimento.

3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Per la predisposizione del decreto legislativo è stata utilizzata la tecnica della normazione diretta. È stata utilizzata anche la tecnica della novella legislativa per mantenere intatto il corpus legislativo costituito dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE.

4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme contenute nel decreto legislativo non comportano effetti abrogativi impliciti.

5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Le norme dello schema di decreto non producono effetti retroattivi o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o di deroga rispetto alla normativa di riferimento vigente.

6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano aperte deleghe sulle medesime materie.

7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non è prevista l'adozione di atti successivi di natura normativa

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Sono state utilizzate elaborazioni statistiche già in possesso dell'Amministrazione proponente.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva UE 2015/2376, che modifica la direttiva 2011/16/UE, in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea;

Vista la legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2015;

Vista la direttiva (UE) 2015/2376 del Consiglio, dell'8 dicembre 2015, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29, recante attuazione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 5 giugno 2014, che designa l'ufficio centrale di collegamento e i servizi di collegamento ai fini dell'attività di cooperazione amministrativa nel settore fiscale;

Visto il decreto 21 ottobre 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2014, recante modalità procedurali per l'affidamento all'agente della riscossione territorialmente competente dell'attività di notifica;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 28 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015, di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale;

Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato;



Vista la legge 11 marzo 2014, n. 23, recante delega al Governo recante disposizioni per un sistema fiscale più equo, trasparente e orientato alla crescita;

Visto il decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, recante disposizioni sulla certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente, in attuazione degli articoli 5, 6 e 8, comma 2, della legge 11 marzo 2014, n. 23;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale ed il Ministro della giustizia

EMANA
il seguente decreto legislativo

ART. 1
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29)

1. All'articolo 2, comma 1, dopo la lettera h) sono inserite le seguenti:

"h-bis) *ruling* preventivo transfrontaliero:

1) gli accordi preventivi, diversi da quelli indicati nella lettera h-ter), stipulati ai sensi dell'articolo 31-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

2) gli accordi preventivi connessi all'utilizzo dei beni immateriali stipulati ai sensi dell'articolo 1, commi da 37 a 45, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, aventi ad oggetto una operazione transfrontaliera;

3) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettere a) e c), della legge 27 luglio del 2000, n. 212, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

4) i pareri resi su istanze di interpello presentate ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;

5) i pareri resi su istanze di interpello, presentate ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, aventi ad oggetto l'interpretazione o l'applicazione di norme, anche di origine convenzionale, concernenti il trattamento fiscale di una operazione transfrontaliera;



6) ogni altro accordo o parere reso su istanze di interpello con effetti simili alle categorie elencate ai numeri da 1 a 5, presentate ai sensi di una normativa emanata in data successiva all'entrata in vigore del presente decreto;

h-ter) accordo preventivo sui prezzi di trasferimento: gli accordi per la preventiva definizione in contraddittorio dei metodi di calcolo del valore normale delle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e gli accordi per l'applicazione ad un caso concreto di norme, anche di origine convenzionale, concernenti l'attribuzione di utili e perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un'impresa o un ente residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente, stipulati ai sensi dell'articolo 31-*ter*, comma 1, lettere a) e b), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

h-quater) operazione transfrontaliera: un'operazione o una serie di operazioni in cui, alternativamente:

1) non tutte le parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni risiedono, a fini fiscali, in Italia;

2) una o più delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni è simultaneamente residente a fini fiscali in Italia e in una o più giurisdizioni;

3) una delle parti coinvolte nell'operazione o nella serie di operazioni svolge la propria attività in un'altra giurisdizione tramite una stabile organizzazione e l'operazione o la serie di operazioni fa parte dell'attività o costituisce il complesso delle attività della stabile organizzazione. Un'operazione transfrontaliera o una serie di operazioni transfrontaliere comprendono anche le transazioni poste in essere da una persona giuridica rispetto alle attività che tale persona esercita in un altro Stato membro tramite una stabile organizzazione;

4) che ha un impatto transfrontaliero;

h-quinquies) registro centrale sicuro: registro centrale istituito dalla Commissione europea relativo alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale in cui le informazioni comunicate ai sensi dell'articolo 8-*bis*, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE sono registrate ai fini dello scambio automatico;"

2. All'articolo 5, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:

1-bis. I servizi di collegamento di cui al comma 1, scambiano direttamente con gli altri Stati membri le informazioni relative ai *ruling* preventivi transfrontalieri e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *h-bis*) e *h-ter*) nel rispetto dei termini e delle modalità indicati all'articolo 8-*bis* della direttiva 2011/16/UE.

1-ter. In conformità all'articolo 4, il servizio di collegamento può inviare e richiedere informazioni supplementari, compreso il testo integrale del *ruling* preventivo transfrontaliero o dell'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento.

1-quater. Il comma 1-*bis* non si applica qualora un *ruling* preventivo transfrontaliero riguardi esclusivamente la situazione fiscale di una o più persone fisiche.

1-quinquies. Gli accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento conclusi con paesi terzi sono esclusi dall'ambito di applicazione dello scambio automatico di informazioni nel caso in cui l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, non ne consente la divulgazione a terzi. Tali accordi preventivi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono oggetto di scambio di informazioni ai sensi dell'articolo 9 della direttiva 2011/16/UE, qualora l'accordo fiscale internazionale, in virtù del quale è stato negoziato l'accordo preventivo sui prezzi di trasferimento, ne consente la divulgazione e l'autorità competente del Paese terzo autorizza la divulgazione delle informazioni. Nel caso in cui



gli accordi bilaterali o multilaterali sui prezzi di trasferimento sono esclusi dallo scambio automatico di informazioni a norma del primo periodo, sono scambiate, ai sensi dell'articolo 8-bis, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2011/16/UE, le informazioni di cui al paragrafo 6 del medesimo articolo alle quali si fa riferimento nella richiesta che ha portato all'emanazione di detto accordo bilaterale o multilaterale sui prezzi di trasferimento.

I-sexies. Le informazioni che devono essere comunicate ai sensi del comma 1-bis, sono trasmesse al registro centrale di cui alla lettera h-quinquies) del comma 1 dell'articolo 2.”.

ART. 2

(Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 31-bis, le parole: “7, 8 e 10” sono sostituite dalle seguenti: “7, 8, 8-bis e 10”;
- b) all'articolo 31-ter, il comma 4 è abrogato.

ART. 3

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dello stesso con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 4

(Decorrenza)

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° gennaio 2017.

